

(N. 613)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1949

Determinazione dell'importo dell'indennità di carovita per relative quote complementari da corrispondersi ai dipendenti statali e degli altri Enti pubblici dal 1° luglio al 30 settembre 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto il trattamento per indennità di carovita e relative quote complementari ai dipendenti statali e degli altri enti pubblici in genere, disciplinato dal decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, è corrisposto in misura variabile non solo in relazione alla composizione della famiglia ed alla sede di servizio del dipendente, ma anche, trimestralmente, in rapporto alle variazioni dell'indice del costo dell'alimentazione accertato dall'Istituto centrale di Statistica per ciascun trimestre rispetto al trimestre base luglio-settembre 1946 = 100.

Tale sistema detto della *scala mobile* mentre ha funzionato nella fase di aumento dei prezzi, non ha funzionato, invece, quando si è trattato di diminuzione di prezzi. La maggiorazione dell'indennità di carovita, infatti, che avrebbe dovuto ridursi dal gennaio 1948 in poi per la flessione dei prezzi e quindi del

costo dell'alimentazione verificatasi nei trimestri precedenti, è rimasta invariata. Ragioni di opportunità spiegabili con le speciali condizioni di trattamento economico delle categorie interessate, hanno consigliato una tale determinazione. Così con i decreti legislativi 26 gennaio 1948, n. 85 e 16 aprile 1948, n. 480, si è derogato al principio della scala mobile, lasciando invariata la indennità di carovita per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 1948.

Successivamente il principio della invariabilità di detta indennità trovò conferma, per gli stessi motivi, nell'articolo 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, per il trimestre luglio-settembre 1948, finchè, in sede di elaborazione del provvedimento legislativo 12 aprile 1949, n. 149, si ritenne opportuno includere nel testo, all'articolo 12, una norma che *lasciava invariato il trattamento di carovita fino a nuova disposizione*. Senonchè il Senato, in sede di

approvazione del cennato provvedimento non accolse tale norma e riportò invece nell'articolo 11 della legge la disposizione che limita l'applicazione dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, ai periodi trimestrali 1° ottobre-31 dicembre 1948, 1° gennaio-31 marzo 1949, 1° aprile-30 giugno 1949.

Ora, cessata col 30 giugno u. s. l'efficacia della norma suddetta, sorge la necessità per il

trimestre in corso luglio-settembre di emanare una disposizione legislativa che proroghi fino al 30 settembre 1949 la validità dell'articolo 11 della citata legge n. 149.

In considerazione dei cennati motivi di opportunità e di urgenza che informano l'iniziativa in parola si confida che vorrete dare la vostra approvazione all'unito relativo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per il trimestre 1° luglio-30 settembre 1949.